

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZ. LAVORO

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Premesso che l'O.S. R. D. B. Cub Pubblico Impiego ha promosso un ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 per dichiarare l'antisindacalità del comportamento del Comune di Roma in occasione di un'assemblea indetta per il giorno 5 Marzo 2007;

che in occasione dell'udienza del 19 Giugno 2007 il Giudice Bajardi ha invitato le parti a esperire un tentativo di conciliazione; che le parti hanno raggiunto il seguente accordo: l'O.S. R.D.B. – CUB Pubblico Impiego e il Comune di Roma convengono quanto segue:

- 1) La convocazione dell'assemblea del 5 Marzo 2007 indetta dalla O.S. RDB-Cub Pubblico Impiego è stata effettuata in aderenza ai criteri contrattuali vigenti.

Tuttavia alcune ambiguità contenute nel CCDI del 18.10.2005, hanno provocato un'incomprensione nei rapporti tra la O.S. e il Comune di Roma da cui è emerso il contenzioso in atto ;

- 2) Le parti ritengono che una lettura più approfondita delle norme contrattuali possa costituire un elemento positivo di valutazione per entrambe nel generale interesse di garantire l'esercizio pieno del diritto di assemblea a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici del Comune di Roma.

- 3) Le parti, riconsiderando la vicenda che ha indotto alla proposizione del ricorso, ritengono che l'assemblea del personale, indetta per il

giorno 05/03/2007, poteva intendersi di carattere generale e che, pertanto, la durata della stessa poteva estendersi a tre ore;

4) Il Comune di Roma si impegna a verificare se – dalla convocazione dell'assemblea suddetta – fossero derivati provvedimenti disciplinari nei confronti del personale partecipante (come esposto nel ricorso della O.S. ricorrente) e – eventualmente – a disporre per la cancellazione delle sanzioni eventualmente comminate.

Il Comune di Roma riconosce inoltre il diritto dei dipendenti, che avessero dovuto ricorrere a permessi personali per partecipare alla riunione del 5/3/2007, di trasformare gli stessi in equivalenti numero di ore trascorse in assemblea.

5) la R.D.B. P.I. si riserva di informare il personale capitolino in merito al contenuto della presente conciliazione, ed il Comune di Roma si impegna a non ostacolare la predetta informazione;

6) il Comune di Roma, a titolo di concorso nel rimborso delle spese di giudizio versa la somma di € 500,00 oltre accessori di legge, direttamente all'avvocato (*omissis*).

7) L'O.S. RdB Cub Pubblico Impiego rinuncia al ricorso ex art. 28 di cui sopra.

8) il Comune di Roma accetta la rinuncia di cui sopra.